

# COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

---

## Estratto dal Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria in Prima - Seduta Pubblica

**Numero 7 Del 19-02-07**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.**

L'anno **duemilasette** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **20:00** nella Casa comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

NARDINI ROBERTO	P	PONTE ANSELMO	P
ROMANESE SOFIA	P	FRANCESCHINIS MAURO	P
GLOAZZO PAOLO	P	PIAZZA LUIGINO	A
BONUTTO DARIO	P	D'AMBROSIO ROSA	A
ZANELLO LEONARDO	P	COMAND FABIO	A
TURCO ORIETTA	P	TOMASIN FRANCO	P
STRIZZOLO BRUNO	P	CANTARUTTI FABIO	P
D'AMBROSIO BEATRICE	P	SABBADINI MILENA	P
CAMPESE GIOVANNI	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lisi Maria Grazia

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.NARDINI ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**IL RESPONSABILE**

**VISTO** il Decreto Sindacale 05/05 del 01.07.2005 con il quale veniva assegnata la titolarità della P.O. n. 1;  
**VISTO** che il vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati è stato approvato con delibera di C.C. n. 9 del 01.03.1991, ravvisato immune da vizi dal C.C.P. di Udine nella seduta del 19.03.1991 n. 46505;

**ATTESO** che, su disposizione e sulla scorta delle indicazioni e indirizzi forniti dall'organo politico è stato predisposto lo schema di regolamento in oggetto;

**RICORDATO** che ai sensi dell'art. 28 dello Statuto "il Consiglio Comunale approva i Regolamenti a maggioranza assoluta del numero dei Consiglieri assegnati";

**ATTESO** che la proposta di approvazione del regolamento era già stata predisposta per il competente organo in data 02.12.2005 con il n. 38;

**RITENUTO** di dover ripresentare la bozza, alla luce delle modifiche che sono state apportate al testo originario;

**PROPONE**

- 1) di esaminare il Regolamento Comunale per la concessione di provvidenze economiche, il cui testo si allega al presente atto, per addivenire all'approvazione dello stesso.

Sulla presente proposta si rende, in termini favorevoli ed in relazione alle proprie competenze, il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del D.Lgs. nr.267/2000.

Il Titolare della P.O. n. 1  
F.to Odalgo Codarin

=====

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITI:**

**SINDACO:** evidenziato che lo schema inviato ai Consiglieri, è stato, a seguire, ritoccato (al 2° c. art.4 lasciando solo il riferimento all' "art.16"; alla lett. b) 1° c. art 10 dove viene precisato che il riferimento va fatto all'anno cui si riferisce il contributo; con l'aggiunta di un 4° c. all'art. 17 per disciplinare eventuali casistiche non al momento individuabili) e che lo stesso è stato esaminato dai capigruppo nel corso di recente incontro, apre la discussione, che non registra richieste di intervento. Quindi pone ai voti la approvazione del regolamento che andrà a disciplinare la concessione di benefici economici;

Risulta assente a votazione il Cons. SABBADINI.

PRESENTI nr. 13 VOTANTI nr. 12 ASTENUTI nr. 1 (Tomasin)

Con voti nr. 12 favorevoli resi nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

- 1) di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
- 2). di dichiarare, con 12 voti favorevoli resi con separata votazione, (ASTENUTI nr. 1(Tomasin) il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.

MGL/

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, di benefici economici di qualunque genere a soggetti terzi assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa.

### **Art. 2 Natura degli interventi**

1. I benefici economici che il Comune può concedere si articolano in:
  - **sovvenzioni**, allorché il Comune si fa carico di oneri derivanti da una iniziativa organizzata da altri soggetti, iscrivendoli tra i propri indirizzi programmatici;
  - **contributi**, allorché gli interventi aventi carattere occasionale (straordinario) o continuativo (ordinario) sono diretti a favorire iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico e si distinguono in **ordinari** e **straordinari**;
  - **sussidi**, allorché si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
  - **sussidi finanziari**, allorché si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
  - **vantaggi economici**, allorché siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita disciplina di accesso e di utilizzo.

### **Art. 3 Iniziative e/o attività ammissibili a benefici**

1. Il Comune concede i benefici economici di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.
2. Fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale e per quelli in ambito scolastico, che soggiacciono ad apposita normativa di legge o ad altro Regolamento o convenzione, etc, la concessione di benefici economici sono in particolare finalizzati:
  - a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità sociale, con particolare riguardo alle realtà giovanili e degli anziani;
  - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, sportivo, sociale, ecc. della comunità;
  - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
  - ad accrescere il prestigio e l'immagine della comunità nell'interesse della collettività e del Comune;
  - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della comunità;
  - a favorire le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

### **Art. 4 Destinatari dei benefici**

1. I soggetti terzi, destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.
2. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dall'art. 16 del presente Regolamento.

### **Art. 5 Aree di intervento**

1. I benefici economici di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività (non elencate in ordine prioritario):
  - a. attività culturali e scientifiche;
  - b. attività svolte in ambito scolastico da parte di associazioni ed a seguito di programmi approvati dai competenti organi collegiali;
  - c. attività di promozione sportiva e ricreativa, con particolare riguardo alla componente giovanile;
  - d. attività di valorizzazione del tessuto economico;
  - e. attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
  - f. attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
  - g. attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
  - h. attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
  - i. le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
  - j. le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

2. I contributi assegnati nel settore socio-assistenziale e agli istituti scolastici per la gestione delle attività di carattere ordinario non sono disciplinati dal presente Regolamento essendo gli stessi soggetti ad apposita normativa , convenzione o regolamento, leggi di settore etc.
3. I contributi assegnati in base a convenzione approvata dalla Giunta Comunale, in deroga a quanto stabilito nei successivi artt. 10 e 11, sono erogati secondo le modalità stabilite nella convenzione stessa.

#### **Art. 6 Domanda di ammissione ai benefici**

1. Le domande di ammissione ai benefici, pena la loro inammissibilità, devono essere presentate al Sindaco, utilizzando, a seconda delle finalità alle quali si intende destinare il finanziamento richiesto, la modulistica approvata dalla Giunta Comunale su proposta del competente Responsabile. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e deve essere corredata:
  - a. da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
  - b. dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili, o dal bilancio di previsione dell'anno per il quale si fa la richiesta;
  - c. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti per la stessa attività o iniziativa;
  - d. dalla dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito;
  - e. dalla dichiarazione di non assoggettabilità del contributo alle ritenute di legge, nel caso in cui il richiedente, relativamente all'iniziativa organizzata, non svolga attività commerciale;
  - f. dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.

La domanda e tutti i documenti a corredo della stessa dovranno essere datati e sottoscritti dal richiedente.

2. Le domande per contributi annuali ordinari a sostegno della normale attività istituzionale e possono essere presentate solo se il richiedente ha concluso il 1° anno di attività istituzionale. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo ordinario. Limitatamente all'anno 2007 le domande devono essere presentate improrogabilmente entro il 30.03.2007. (Norma transitoria per la prima applicazione).

I soggetti assegnatari di contributi ordinari pluriennali in base a convenzioni approvate dalla Giunta Comunale, potranno presentare domanda di contributo annuale ordinario solo successivamente alla scadenza della convenzione. Le domande presentate in difformità di quanto qui prescritto saranno archiviate.

3. Le domande per contributi straordinari, "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Non sarà ammessa più di una richiesta di contributo straordinario all'anno da parte dello stesso richiedente, fatte salve le richieste correlate a garantire, attraverso il contributo straordinario, la funzionalità delle risorse strumentali attraverso interventi necessari non prevedibili in sede di programmazione dell'attività annuale del richiedente.

4. Alla Giunta Comunale è riservata la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie debitamente illustrate, oltre i termini o le modalità stabiliti dal presente regolamento.
5. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.
6. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici economici, il Comune ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto. L'inosservanza a quanto in merito richiesto dal Comune comporta la decadenza automatica del diritto alla liquidazione del contributo.

#### **Art. 7 Piano dei contributi ordinari**

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Settore e/o Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici economici, in applicazione del presente regolamento, dovranno essere intitolati appositi capitoli di spesa.
2. Le richieste di contributo ordinario, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai competenti Responsabili di Servizio che, esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e inviano entro il termine di 30 giorni dalla data di cui all'art. 6, comma 2, alla Giunta Comunale la proposta del piano annuale dei contributi ordinari, unitamente alle domande pervenute.
3. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi ordinari sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili.

#### **Art. 8 Criteri di valutazione**

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
  - a. rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
  - b. rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
  - c. rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
  - d. rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;

### **Art. 9 Misura dei contributi**

1. La determinazione dei contributi è effettuata dalla G.C. in base alla disponibilità del bilancio.
2. La misura del contributo ordinario non potrà superare il 20% delle entrate desunte dall'ultimo bilancio consuntivo del richiedente approvato alla data della presentazione della domanda.

### **Art. 10 Erogazione dei contributi ordinari**

1. L'erogazione dei contributi ordinari previsti dal piano viene effettuata dal competente Responsabile del Servizio in due fasi:
  - a. acconto del 75% del contributo assegnato ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione del Comune;
  - b. saldo del 25% sulla base di richiesta di saldo, da presentarsi improrogabilmente, entro il 1° settembre dell'anno successivo all'anno per il quale è stato erogato l'acconto. La richiesta di saldo, dovrà essere corredata da:
    - relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno per il quale è stato assegnato il contributo, con particolare riferimento alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
    - indicazione delle risorse finanziarie gestite o copia del bilancio consuntivo approvato. Il tutto relativo all'anno per il quale è stato assegnato il contributo.

La richiesta di saldo e tutti i documenti a corredo della stessa, dovranno essere datati e sottoscritti dal richiedente, che è tenuto ad allegare anche copia di un valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione di richiesta entro il termine innanzi indicato, comporta la automatica decadenza del diritto alla liquidazione del saldo del contributo. Su proposta del competente Responsabile del Servizio, nel prendere atto della disposta decadenza al diritto di liquidazione al saldo, la Giunta Comunale dispone in merito alla parte di contributo già liquidata.

### **Art. 11 Erogazione dei contributi straordinari**

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività, iniziative o manifestazioni di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.
2. In tal caso i richiedenti dovranno presentare le domande secondo quanto previsto dal 3° comma dall'art. 6;
3. Alla determinazione e alle modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale.
4. L'erogazione dei contributi straordinari viene effettuata dal competente responsabile del servizio in due fasi:
  - a. acconto nella misura del 50% sulla base di quanto, nel dettaglio, stabilito dalla Giunta Comunale;
  - b. saldo sulla base di richiesta di saldo, da presentarsi improrogabilmente, entro tre mesi dall'avvenuta effettuazione dell'attività, iniziativa o manifestazione, se non diversamente disposto dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione contributo straordinario. La richiesta di saldo, nella quale deve essere espressamente dichiarato che non si è beneficiato di altro contributo da parte del Comune per la medesima finalità, dovrà essere corredata da:
    - relazione illustrativa e rendiconto contabile delle entrate e delle spese derivate dall'organizzazione dell'attività, iniziativa o manifestazione;
    - dichiarazione, anche se negativa, dei contributi ricevuti da altri Enti per la stessa iniziativa oggetto di contributo da parte del Comune.

La richiesta di saldo e tutti i documenti a corredo della stessa, dovranno essere datati e sottoscritti dal richiedente, che è tenuto ad allegare anche copia di un valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione di richiesta entro il termine innanzi indicato, comporta la automatica decadenza del diritto alla liquidazione del saldo del contributo. Su proposta del competente Responsabile del Servizio, nel prendere atto della disposta decadenza al diritto di liquidazione al saldo, la Giunta Comunale dispone in merito alla parte di contributo già liquidata

5. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

### **Art. 13 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a. ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi comunitarie, statali, regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
  - b. ai contributi di natura assistenziale;
  - c. ai contributi per attività scolastica;
  - d. a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché la Giunta Comunale, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o partecipante, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi

verrà stipulato apposito accordo con soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno, compreso le modalità di erogazione delle somme stanziare.

#### **Art. 14 Utilizzo dei locali comunali**

1. E' facoltà della Giunta Comunale concedere e disciplinare la concessione di vantaggi economici consistenti nel mettere a disposizione l'utilizzo di locali, strutture o mezzi Comunali.
2. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
3. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti e dalle norme in vigore, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
4. È facoltà della Giunta Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
5. In caso di urgenza le facoltà attribuite alla Giunta sono trasferite al Sindaco.

#### **Art. 15 Concessione patrocinio**

1. Rientra tra i vantaggi economici il Patrocinio. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno indicare e definire che la manifestazione si svolge: "con il Patrocinio del Comune di Castions di Strada".
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di contributo, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istruita dal competente Responsabile di servizio e sottoposta alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.
4. Le richieste dei patrocini, non comportanti oneri, su istruttoria del competente Servizio, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.
5. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

#### **Art. 16 Istituzione e gestione albo beneficiari**

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione dello stesso è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118. Il predetto funzionario provvede altresì all'informatizzazione dell'albo, per consentirne l'accesso telematico ai cittadini interessati.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino, nel rispetto delle norme vigenti sulla riservatezza.

#### **Art. 17 Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con C.C. nr. 9 del 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I procedimenti di concessione contributi ordinari e straordinari attivati sulla base del Regolamento di cui al comma precedente e non oggetto di convenzioni in essere, devono essere conclusi nei termini e con le modalità che disporrà la Giunta Comunale, su proposta ricognitiva del competente Responsabile di Servizio, proposta da sottoporre alla Giunta entro il 30 marzo 2007.
4. Per i casi non previsti o rapportabili al presente Regolamento ogni decisione è demandata alla Giunta Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to NARDINI ROBERTO

Il Consigliere Anziano  
F.to ROMANESE SOFIA

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Lisi Maria Grazia

---

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 23-02-2007 al 10-03-2007.  
vi rimarrà

Data 23-02-2007

L'Impiegato Addetto  
F.to

Reg.Publ.nr.

---

Copia conforme all'originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data

L'Impiegato Addetto

---

Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell'art.1 della vigente L.R. n.21/2003 il 23-02-2007 Prot. n.